

Sent. n. 150/2026 pubbl. il 02/07/2026
Cron. n. : 3621/2026
Rep. n. 215/2026 del 02/07/2026



Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell’insolvenza, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Fabio D'Amore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 173-1/2026 R.G., promosso da

MARODIN ANDREA (C.F.: MRDNDR63S03F964B), con l'assistenza dell'OCC istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Vicenza, in persona del Gestore, dott. Roberto Dal Molin;

RICORRENTE

Letto il ricorso depositato da parte ricorrente, per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi, in data 3.6.2026 per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e segg. CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevato che il ricorrente svolge attività di lavoro subordinato ed è pertanto assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;

rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;



Sent. n. 150/2026 pubbl. il 02/07/2026

Cron. n. : 3621/2026

Rep. n. 215/2026 del 02/07/2026

ritenuto di escludere dal patrimonio di liquidazione l'autovettura [REDACTED]

[REDACTED], il cui valore d'uso è superiore al valore commerciale;

ritenuto che, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione (esemplificando crediti retributivi, trattamenti pensionistici), la procedura debba rimanere aperta fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII, in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII, nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **MARODIN ANDREA** (C.F.: MRDNDR63S03F964B);

nomina Giudice Delegato il dott. **Fabio D'Amore**;

nomina Liquidatore il dott. **Roberto Dal Molin**;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);

ordina al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura [REDACTED] con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- trascritta nei competenti Registri (in presenza di beni immobili o beni mobili registrati);
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Vicenza, il 25.6.2026



Sent. n. 150/2026 pubbl. il 02/07/202

Cron. n. : 3621/202

Rep. n. 215/2026 del 02/07/202

IL GIUDICE EST.
Dott. Fabio D'Amore

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Limitone